
PROPOSTE E OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE (8 novembre 2024)

PREMESSA

In vista dell'avvio dell'iter legislativo per l'approvazione della legge regionale di definizione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio, a seguito della pubblicazione del Decreto 21 giugno 2024, Confindustria Piemonte ritiene che la proposta di legge regionale debba rimanere – nella sua linea generale - coerente alle disposizioni della norma nazionale e delle specifiche legislazioni che tutelano l'ambiente, il territorio, il patrimonio naturale, culturale e il paesaggio, oltre che le aree agricole e forestali, temperando tuttavia la valutazione in relazione ai diversi livelli di tutela insistenti su specifiche aree territoriali.

Inoltre, spera che essa sia in linea con la recente Raccomandazione (UE) 2024/1343 del 13 maggio 2024 adottata dalla Commissione Europea che invita a limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata energia rinnovabile.

Il Piemonte con queste disposizioni dovrebbe promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul proprio territorio caratterizzando i siti secondo la loro vocazione e la disponibilità della specifica risorsa rinnovabile. In questo quadro, la proposta di legge dovrebbe prevedere che se un sito non è idoneo a una determinata fonte rinnovabile non vada esclusa la possibilità che questo sia idoneo per un'altra fonte rinnovabile.

Nello specifico chiediamo di valutare tecnicamente e tenere in considerazione durante l'iter di predisposizione del testo di legge le seguenti richieste:

- che le aree definite idonee secondo l'articolo 20 comma 8 del Dlgs 199/2021 siano mantenute e di consentire l'installazione di impianti FER nel rispetto delle casistiche previste dal D.Lgs n. 199/2021, senza specifiche limitazioni di carattere regionale;
- che in merito al regime transitorio, le Regioni, in coerenza con quanto fatto dal Governo con l'art. 5 del Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), dovrebbero prevedere che le nuove disposizioni non si applichino ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto;



- nel caso di compresenza di superfici appartenenti a più classi, per connotare l'idoneità di un'area si propone che venga adottato un criterio di prevalenza basato sull'effettiva estensione delle superfici considerate, effettuando una verifica caso per caso;
- le cave attive, così come quelle cessate, non recuperate o abbandonate, costituiscono aree idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2001; oltre a confermare esplicitamente tale assunto, è opportuno che la Regione preveda per le cave attive una disciplina specifica e dettagliata, a causa delle tante particolarità dell'attività in esse esercitata: lunghissima durata, compresenza per lunghi periodi di porzioni in fase di sfruttamento con "porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento" (art 20 comma 8 d.lgs. 199/2001), frequente inserimento in parchi naturali. Si tratta di incentivare il fotovoltaico, essenziale anche per l'autoproduzione, conciliandolo con l'utilizzo diverso e variante nel tempo delle varie porzioni dell'area autorizzata e con la pianificazione territoriale esistente per le aree protette.

In primo luogo, occorre evitare di qualificare non idonee in via generale le aree protette (parchi naturali, riserve, etc.), posto che proprio al loro interno si trovano molte delle aree di cava più vaste e importanti della Regione e maggiormente vocate all'installazione di impianti fotovoltaici, laghi di cava compresi (altra cosa è escludere le aree di massimo pregio naturalistico già pienamente e definitivamente recuperate a tale destinazione).

In secondo luogo, posto che nelle aree protette i Piani d'Area incidono sulle possibilità concrete di utilizzo delle varie zone ricomprese nell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, occorre evitare che i Piani d'Area provochino dubbi interpretativi e applicativi, col rischio di bloccare in concreto l'installazione di impianti fotovoltaici anche in aree vocate e ritenute idonee ex lege, principio che può essere esteso anche al caso delle discariche. Alcuni Piani d'Area sono stati infatti redatti in un tempo in cui non si poteva neppure immaginare l'utilizzo per impianti fotovoltaici e quindi recano semmai riferimenti ad altre fonti, come ad esempio le centrali idroelettriche: occorre evitare che il mancato esplicito riferimento al fotovoltaico possa essere interpretato come un divieto dello stesso. A tal fine, è opportuno prevedere esplicitamente che "la qualificazione come aree idonee delle porzioni di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché di discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati vale anche per le cave e discariche situate in aree protette e assoggettate a Piani d'Area vigenti, fatte salve le specifiche esigenze ambientali e le relative procedure di verifica e valutazione dell'impatto ambientale e dell'incidenza sulle aree della Rete Natura 2000".

In terzo luogo, occorre considerare che nel caso delle cave attive non è comunque possibile adottare il principio di prevalenza sopra suggerito, posta la strutturale e variabile compresenza di superfici idonee e non idonee all'interno di un'area autorizzata all'attività estrattiva, tanto più se sita in area protetta: il fotovoltaico dovrà essere sempre installabile nelle aree idonee (porzioni di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento) e mai installabile in quelle non idonee (es: aree di massimo pregio naturalistico già pienamente e definitivamente recuperate a tale destinazione).

- particolare attenzione va posta alle limitazioni con riferimento alle colture di pregio (DOP, IGP, etc.), che andrebbero previste esclusivamente nel caso di effettiva presenza di tali colture, al fine di non pregiudicare lo sviluppo di impianti rinnovabili in zone adiacenti a distretti industriali, solo perché situate all'interno di areali DOP/IGP;
- richiamando i principi contenuti nel comma 2 a) dell'art. 7 del DM 21 giugno 2024, si propone infine di valutare l'introduzione di una idoneità di terreni agricoli incolti, rendendo il concetto oggettivo qualora legato a un contributo PAC;
- particolare attenzione va posta nella definizione di una fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela poiché una generale fascia chilometrica, in particolare se massimizzata nei 7 km indicati nel DM 21 giugno 2024, rischia di escludere l'intero territorio regionale dai criteri di idoneità; pertanto si propone di fare riferimento alle fasce di rispetto previste dalla lettera c-quater del comma 8, art. 20 del d.lgs. 199/2021;
- in generale, si chiede di fare salve le deroghe previste dal DL Agricoltura al divieto di FV a terra (es. impianti a servizio di comunità energetiche);
- si ritiene infine opportuno non introdurre limitazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa nazionale con riferimento alla percentuale di superficie utilizzabile per l'installazione di impianti FER.